



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 898 dd. 5 febbraio 2025 – Infrastrutture digitali: autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. 259/2003 - formazione del silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni in assenza di un provvedimento di diniego - preavviso di rigetto ex articolo 10 bis della L. 241/1990: non interrompe il termine

La sentenza riguarda l'appello presentato da un Comune contro la decisione del TAR Veneto di accoglimento del ricorso di una Società attiva nel campo delle energie rinnovabili avverso gli atti del procedimento comunale. Nella fattispecie, la Società aveva presentato al Comune istanza di autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura per impianti di telecomunicazione, indicando, negli elaborati progettuali, che l'accesso al fondo interessato sarebbe stato effettuato attraversando un fosso, il quale, nel punto interessato, sarebbe stato coperto. Il Comune aveva evaso l'istanza solo mesi dopo, comunicando con preavviso di rigetto i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, tra l'altro per mancata presentazione del progetto specifico per le opere di copertura del fosso. La Società aveva inviato osservazioni precisando, tra l'altro, che l'intervento di copertura del fossato veniva stralciato dal progetto. Ciononostante, il Comune concludeva il procedimento negando l'autorizzazione; la Società ricorreva al TAR per vedersi riconoscere l'avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003, ed otteneva soddisfazione.

La sentenza in commento, respinge le tesi del Comune appellante e precisa innanzitutto, che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003 per la formazione del silenzio assenso, in assenza di un "provvedimento di diniego" espresso deve ritenersi pacificamente decorso nel caso di specie, in quanto la comunicazione di preavviso di rigetto non determina affatto l'interruzione del termine, in applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/90. In ciò richiamandosi alla propria giurisprudenza sulla compatibilità tra l'istituto del preavviso di rigetto e la procedura semplificata di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti di telecomunicazione (C.d.S. n. 6813 del 30 luglio 2024).

La sentenza precisa, altresì, che nel procedimento ex art. 44 l'unica causa di sospensione (e non di interruzione) del termine di 90 giorni deve ritenersi la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all'interessato entro 15 giorni dalla ricezione della istanza, circostanza non verificatasi nel caso all'esame. Il Giudice precisa di ritenere "maggiormente coerente con la specialità e con la ratio della disciplina in esame una interpretazione del combinato disposto dell'art. 44 CCE e dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 secondo cui tale ultima norma trova applicazione nei procedimenti ex art. 44 CCE limitatamente all'obbligo, per l'amministrazione, di comunicare i motivi ostativi nonché al divieto di adottare un diniego definitivo sulla base di motivi non prospettati nel preavviso di diniego: non risulta compatibile con l'art. 44 CCE, invece, la previsione che attribuisce efficacia sospensiva, del termine di definizione del procedimento, alla comunicazione di preavviso di rigetto ...nei procedimenti disciplinati dall'art. 44 del D. L.vo n. 259/2003, l'art. 10 bis della L. n. 241/90 trova applicazione, ma con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi, e tampoco interruttivi, del termine di cui all'art. 44, comma 10, del D. L.vo n. 359/2003. Ne consegue che per evitare la formazione del silenzio-assenso occorre far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile affinché l'interessato possa presentare, nei successivi 10 giorni, memorie e osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza. Nel caso di specie il Comune non aveva chiesto alcuna integrazione documentale, limitandosi ad inviare il preavviso di rigetto allo scadere del 90° giorno senza che si producesse alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine di cui all'art. 44, comma 10, CCE.

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202305794&nomeFile=202500898_11.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202305794&nomeFile=202500898_11.html&subDir=Provvedimenti)

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
